

## RIORDINO DELLA DISCIPLINA DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

**Il Presidente della Repubblica**

EMANA

il seguente decreto legislativo

**Visto** l'articolo 87 della Costituzione;

**Vista** la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile;

**Visto** l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e successive modificazioni;

**Visto** l'articolo 2, lettera *mm*), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale" e successive modificazioni;

**Visto** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni;

**Visto** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, recante: "Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59";

**Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni;

**Visto** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e, in particolare, l'articolo 176;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, recante "Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio, on. prof. Renato Brunetta";

**Vista** la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro alla Corte dei Conti;

**Acquisita** l'intesa della Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 1997, n. 281, relativamente all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, lett. d della legge 18 giugno 2009, n. 69;

**Vista** la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del .....

**Acquisito** il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

**Vista** la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del .....

**Sulla** proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

EMANA

il seguente regolamento:

## Capo I Disposizioni generali

### Art. 1

*(Oggetto)*

1. Il presente decreto provvede alla trasformazione e al riordino della disciplina della Scuola superiore della pubblica amministrazione (di seguito denominata: "Scuola") sulla base di quanto disposto dall'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.

### Art.2

*(Natura e finalità)*

1. La Scuola, posta nell'ambito e sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è un'istituzione di alta formazione e ricerca che ha lo scopo di sostenere e promuovere il processo di innovazione e riforma della pubblica amministrazione con l'obiettivo generale di fare della pubblica amministrazione un fattore di competitività del sistema economico e produttivo italiano.

2. La missione della Scuola è quella di svolgere attività di formazione *post-laurea* di eccellenza per i dipendenti pubblici, con il supporto di attività di analisi e di ricerca, al fine di:

- a) promuovere e diffondere criteri di efficacia e di efficienza nella pubblica amministrazione anche mediante la diffusione delle metodologie del controllo di gestione e della contabilità economica.
- b) promuovere e diffondere l'innovazione tecnologica e di processo nei servizi erogati dalla pubblica amministrazione centrale.
- c) promuovere e diffondere le metodologie ed i processi di valutazione dei risultati nella pubblica amministrazione.
- d) promuovere e sostenere l'internazionalizzazione della pubblica amministrazione nella sua capacità di interagire con le amministrazioni di altri paesi, con le organizzazioni internazionali e sovranazionali e di governare, nei rispettivi ambiti, la partecipazione ai processi di globalizzazione.
- e) promuovere, coordinare e sostenere l'adozione di criteri di eccellenza in tutto il sistema della formazione diretto alla pubblica amministrazione, anche mediante un raccordo organico con le altre strutture pubbliche e private di alta formazione, italiane e straniere, secondo criteri di ricerca della qualità, dell'efficacia e dell'economicità del sistema complessivo.
- f) promuovere e sostenere l'adozione di metodologie avanzate di insegnamento a distanza in base a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

3. La Scuola è dotata di autonomia organizzativa, e contabile nei limiti delle proprie risorse economico-finanziarie. La Scuola è iscritta nell'apposito schedario dell'anagrafe delle ricerche, istituito ai sensi del terzo comma dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382.

**Art. 3**  
*(Compiti)*

1. Per adempiere alla missione di cui all'art.2 la SSPA articola le proprie attività nell'ambito delle seguenti competenze principali:

- a) attività di formazione, selezione e reclutamento dei dirigenti e funzionari dello Stato in base alla legislazione vigente;
- b) organizzazione della formazione dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche all'estero ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera g), della legge 4 marzo 2009, n.15;
- c) attività di formazione e aggiornamento legata ai processi di riforma ed innovazione diretta ai dipendenti delle amministrazioni centrali;
- d) attività di formazione ed aggiornamento, in base a convenzioni e con tutti gli oneri a carico dei committenti, di dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse da quelle centrali, di soggetti gestori di servizi pubblici e di istituzioni ed imprese private, al fine di migliorare l'interazione e l'efficienza dei rapporti di collaborazione e scambio tra la pubblica amministrazione centrale e le altre amministrazioni pubbliche, nonché con il settore privato;
- e) attività di formazione, su richiesta, diretta a funzionari di altri paesi in un quadro di cooperazione internazionale;
- f) attività di ricerca, analisi e documentazione finalizzata al perseguimento dell'eccellenza nell'attività di formazione legata ai processi di riforma ed innovazione della pubblica amministrazione che coinvolga la dirigenza e su altri temi funzionali, in relazione ai suoi effetti sull'economia e la società, anche in collaborazione con università e istituti di ricerca pubblici e privati, italiani e stranieri, amministrazioni pubbliche e istituzioni e società private;
- g) attività di ricerca, analisi e consulenza sulla metodologia e sui criteri di valutazione della formazione offerta alla PA da istituzioni pubbliche e private;
- h) attività di pubblicazione e diffusione di materiali didattici e di ricerca attraverso strumenti editoriali sia interni che esterni, con preferenza dell'uso dell'e-editing;
- i) attività di valutazione, validazione e monitoraggio, su richiesta delle amministrazioni centrali e locali e sulla base di apposite indicazioni del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, della qualità delle offerte formative presentate da soggetti terzi e la loro rispondenza ai requisiti richiesti e attività di monitoraggio;
- j) cura dei rapporti con gli organismi e le strutture di formazione similari di altri Paesi e la definizione con essi di accordi, di convenzioni e di ogni altra forma di collaborazione e di scambio di esperienze nell'ambito di tutte le attività di competenza della Scuola;
- k) sostegno, anche finanziario, ad iniziative di collaborazione e di scambio di funzionari, anche ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- l) ogni altra competenza attribuita dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione in funzione del perseguimento delle finalità di cui all'art. 2.

2. La Scuola può promuovere o partecipare ad associazioni e consorzi, nonché stipulare accordi di programma, convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati.

3. La Scuola rilascia titoli *post laurea* di alta professionalità.

#### Art. 4

(*Organi*)

1. Sono organi della Scuola:
  - a) il Comitato di programmazione
  - b) il Consiglio d'amministrazione;
  - c) il Direttore;
  - d) il Dirigente amministrativo;

#### Art. 5

(*Il Comitato di programmazione*)

1. Il Comitato di programmazione è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tal fine delegato, ovvero da un loro rappresentante, ed è composto dal Direttore della Scuola; dal Presidente del Consiglio di Stato o da un suo rappresentante; dal Presidente della Corte dei Conti o da un suo rappresentante; dall'Avvocato generale dello Stato o da un suo rappresentante; dal Presidente della Conferenza dei Rettori delle università italiane o da un suo rappresentante, e da quattro esperti di comprovata esperienza e professionalità rappresentanti di scuole nazionali ed internazionali, nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tal fine delegato.
2. Il Comitato di programmazione ha i seguenti compiti:
  - a. approva il programma triennale della Scuola;
  - b. valuta la qualità ed i risultati dell'attività formativa e di ricerca;
  - c. fornisce indirizzi sull'attività scientifica della Scuola
3. Per la validità delle riunioni è sufficiente la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente in servizio presso la Scuola, incaricato dal Direttore.
4. Il Comitato di programmazione dura in carica 4 anni; è convocato dal Presidente e si riunisce almeno una volta l'anno.

#### Art. 6

(*Il Consiglio di amministrazione*)

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Direttore, che lo presiede, dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Capo del Dipartimento della Funzione pubblica, dal Capo del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica, da due rappresentanti nominati dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tal fine delegato, e da un rappresentante nominato dal Ministro per l'Istruzione, Università e Ricerca. Il Dirigente amministrativo partecipa senza diritto di voto.
2. Il Consiglio d'Amministrazione approva il programma annuale della Scuola, il bilancio di previsione e consuntivo proposto dal Direttore, e le variazioni di bilancio; adotta gli altri provvedimenti previsti dal presente decreto legislativo e dal regolamento; viene sentito dal Direttore in merito alla definizione della organizzazione interna della Scuola,

3. Il Consiglio d'Amministrazione dura in carica quattro anni.

#### Art. 7

##### *(Il Direttore)*

1. Il Direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tal fine delegato, ed è scelto tra professori universitari ordinari di ruolo o soggetti equiparati, alti dirigenti dello Stato di particolare e comprovata qualificazione e tra altri soggetti parimenti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano diretto per almeno un quinquennio istituzioni pubbliche di alta formazione o ricerca, ovvero per almeno dieci anni, anche non continuativamente, istituzioni private di alta formazione riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica.
2. Il Direttore dura in carica quattro anni e può essere confermato solo una volta. Se dipendente statale o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, è collocato, rispettivamente, nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa o di comando.
3. Il Direttore è vertice dell'istituzione, ne ha la rappresentanza legale e presiede il Consiglio di Amministrazione. E' responsabile dell'attività didattica e scientifica della Scuola, nomina le commissioni esaminatrici per i concorsi e i corsi, secondo le norme in vigore, nomina i dirigenti ed i docenti della Scuola, propone al Consiglio d'amministrazione il bilancio consuntivo e preventivo predisposto dal Direttore amministrativo, approva le variazioni di bilancio ed esercita tutte le altre attribuzioni previste dal presente decreto legislativo e dal regolamento, redige il piano strategico triennale ed il programma annuale delle attività didattiche e scientifiche.
4. Il Direttore si avvale di un Comitato scientifico consultivo, da lui presieduto, composto da rappresentanti di altre Scuole nazionali ed internazionali, pubbliche e private; da studiosi di chiara fama; da alti dirigenti delle amministrazioni pubbliche e disciplinato con regolamento adottato dal Consiglio di amministrazione.

#### Art. 8

##### *(Il dirigente amministrativo)*

1. Il Dirigente amministrativo è nominato, sentito il direttore, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo le modalità previste dall'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Dirigente amministrativo dura in carica quattro anni e può essere confermato.
2. Il Dirigente amministrativo è responsabile dell'amministrazione della Scuola. A tal fine, sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria della Scuola; esercita funzioni di coordinamento delle strutture della Scuola; formula proposte al Direttore, per la parte di competenza; dà attuazione ai decreti direttoriali; assicura gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo di tutte le attività della Scuola in relazione alle sue finalità istituzionali. Il dirigente amministrativo:
  - a) è titolare del centro di responsabilità amministrativa e contabile; predispone il bilancio di previsione e le variazioni di bilancio, nonché il rendiconto consuntivo annuale ed esercita le altre attribuzioni previste dal presente decreto legislativo, dalle delibere di cui all' articolo 10 ed in particolare attua i provvedimenti disposti dal regolamento di cui all'articolo 10;

- b) effettua la ricognizione dei fabbisogni e la sua programmazione in attuazione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  - c) individua le risorse finanziarie da assegnare agli uffici secondo quanto previsto dal documento di programmazione;
  - d) approva l'indizione delle procedure concorsuali in materia di servizi, lavori e forniture che superino la soglia comunitaria.
3. Il Dirigente amministrativo si avvale di una struttura amministrativa di supporto, di livello dirigenziale non generale, denominata "Servizio".

### Capo III

#### Art. 9

##### *(Responsabili di settore)*

1. La Scuola è strutturata in settori di attività per un numero massimo di sei.
2. I responsabili di ciascun settore di attività sono tenuti ad attuare le specifiche direttive del Direttore. Essi sono scelti tra dirigenti o soggetti equiparati, professori universitari e tra altri soggetti in possesso di una comprovata qualificazione professionale nel settore dell'alta formazione pubblica e privata, nazionale o straniera.
3. Ai responsabili di settore sono attribuiti specifici ambiti di attività per il perseguimento degli obiettivi istituzionali della Scuola. Essi propongono programmi e progetti, nell'ambito delle risorse finanziarie a tal fine allocate nel bilancio della Scuola, e collaborano con il Direttore alla redazione del programma annuale delle attività didattiche e scientifiche della scuola.
4. I responsabili di settore hanno funzioni di coordinamento tecnico-operativo del settore loro affidato e dipendono dal Direttore. Per gli aspetti di natura amministrativa e finanziaria si raccordano funzionalmente con il Dirigente amministrativo.
5. La durata degli incarichi dei responsabili di settore è stabilita dal Direttore, per un periodo non superiore a due anni rinnovabili.
6. Il Direttore affida ad uno di essi il compito di sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

#### Art.10

##### *(I docenti della scuola)*

1. I docenti a tempo pieno della Scuola non possono superare il numero di trenta e sono nominati dal Direttore (sentito il Consiglio d'amministrazione), previo espletamento di procedura concorsuale, con propria delibera per un periodo non superiore a due anni rinnovabile. Essi sono scelti tra professori universitari ordinari, dirigenti di amministrazioni pubbliche e private, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari e tra altri soggetti, italiani e stranieri, in possesso di una elevata e comprovata qualificazione professionale. Per l'espletamento dei suddetti incarichi i docenti sono obbligatoriamente collocati in posizione di fuori ruolo, comando o aspettativa dalle rispettive amministrazioni di appartenenza.
2. I docenti a tempo pieno formano il corpo accademico, possono essere organizzati in aree didattico-scientifiche. Il Direttore può avvalersi di coordinatori di area scelti tra i docenti a tempo pieno.
3. I docenti a tempo pieno della Scuola, in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo, per il tempo dell'incarico mantengono il trattamento economico complessivo in godimento.

4. La Scuola si avvale, inoltre, di docenti incaricati, anche temporaneamente, di specifiche attività di insegnamento e può conferire a persone di comprovata professionalità specifici incarichi finalizzati allo svolgimento di ricerche e studi.
5. I docenti incaricati di cui al comma precedente devono comunque essere scelti tra dirigenti di amministrazioni pubbliche, professori o docenti universitari, nonché tra esperti di comprovata professionalità italiani o stranieri.
6. Gli incarichi temporanei di cui ai commi precedenti sono conferiti dal Direttore della Scuola, sentito il Direttore amministrativo e i coordinatori delle aree disciplinari, ove nominati, con le modalità stabilite nelle delibere di nomina.
7. I coordinatori di area sono scelti dal Direttore nell'ambito dei docenti e assicurano la qualità didattica e scientifica nelle aree di rispettiva competenza.
8. La durata degli incarichi dei coordinatori di area è stabilita dal Direttore, per un periodo non superiore a due anni rinnovabili.
9. Con le delibere di nomina per i docenti può essere stabilito un'indennità, anche ad effetto limitato nel tempo e nei limiti delle risorse economico-finanziarie della Scuola.

#### **Art 11**

*(Altri incarichi)*

1. La Scuola può avvalersi di consulenti esterni, di professionalità e competenze utili allo svolgimento delle sue attività istituzionali, anche di supporto alla didattica ed alla ricerca.
2. Gli incarichi di cui al comma precedente sono conferiti dal Direttore della Scuola, sentito il Direttore amministrativo.

#### **Art. 12**

*(Sede centrale e sedi distaccate della Scuola superiore della pubblica amministrazione)*

1. La Scuola ha sede in Roma. Le attività della Scuola possono svolgersi presso sedi distaccate. Le sedi distaccate sono quelle esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
2. Il mutamento della sede centrale, l'istituzione o la soppressione di una sede distaccata avvengono con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tal fine delegato.
3. A ciascuna sede distaccata è preposto un dirigente, il cui incarico è conferito dal Direttore della Scuola, sentito il dirigente amministrativo, tra i dirigenti assegnati alla stessa, ovvero tra i dirigenti dello Stato.
4. Il personale non docente e le risorse necessarie al funzionamento della struttura di ciascuna sede sono assegnate secondo le modalità stabilite dalle delibere di organizzazione di cui all'articolo 16.
5. I responsabili di sede assicurano il funzionamento della struttura loro affidata ed il regolare andamento dell'attività gestionale e didattico-formativa, in attuazione delle direttive del Direttore e, per quanto riguarda le materie di sua competenza, del Dirigente amministrativo. Sono altresì responsabili del personale non docente assegnato alla sede.

#### **Art. 13**

*(Dotazione organica e norme sul personale)*

1. La dotazione organica è determinata nell'allegata Tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il Piano annuale e i relativi aggiornamenti annuali determinano il fabbisogno complessivo di personale per realizzare gli obiettivi in esso individuati, nei limiti di quanto previsto nella tabella A e delle disponibilità economiche esistenti.
4. Il personale non docente e le risorse necessarie al funzionamento della struttura di ciascuna sede sono assegnate secondo le modalità stabilite con le delibere di cui all'articolo 16.
5. Il Direttore e i responsabili di settore se dipendenti di amministrazioni pubbliche, sono posti obbligatoriamente in posizione di fuori ruolo, aspettativa o comando, secondo i rispettivi ordinamenti ed anche in deroga ai limiti temporali da essi previsti.

#### **Art. 14**

##### *(Trattamento economico)*

1. Il Direttore, il Dirigente amministrativo ed i responsabili di settore, se in servizio presso amministrazioni pubbliche, conservano il trattamento economico, comunque definito, relativo alla qualifica posseduta presso l'amministrazione di appartenenza. Il trattamento del Direttore è incrementato da un'indennità di carica stabilita con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tal fine delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il trattamento economico dei responsabili di area è incrementato da un'indennità di carica stabilita, nei limiti delle risorse economico-finanziarie della Scuola, con le delibere di nomina.
2. In caso di affidamento degli incarichi a soggetti non provenienti da pubbliche amministrazioni, il trattamento economico è definito contrattualmente con le modalità dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 .

#### **Art. 15**

##### *(Codice comportamentale)*

1. I dipendenti della Scuola conformano la propria condotta ai codici di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e alle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro.

#### **Art. 16**

##### *(Organizzazione interna, funzionamento e regolamento contabile e finanziario)*

1. Il Direttore definisce con proprie delibere, sentito il Consiglio di Amministrazione e, per quanto di sua competenza, il dirigente amministrativo, l'organizzazione interna della Scuola e detta le ulteriori disposizioni occorrenti per il suo funzionamento; stabilisce altresì le modalità di attribuzione degli incarichi di cui all'articolo 10 e degli incarichi temporanei di insegnamento e ricerca e i relativi compensi.
2. Le delibere di cui al comma 1 sono soggette all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, ove nominato. Le delibere con cui si determinano le indennità di funzione dei responsabili di area sono sottoposte anche all'approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze. L'approvazione deve essere esercitata entro trenta giorni dal ricevimento delle delibere. Trascorso tale termine le delibere si intendono approvate.
3. La Scuola provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento e per la realizzazione dei progetti didattici da essa gestiti nei limiti delle somme stanziato dal bilancio dello Stato, per il tramite della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e delle entrate che affluiscono direttamente sul conto di tesoreria speciale per l'attività resa in convenzione e con oneri a carico dei committenti ai sensi dell'art. 4, comma 2. I fondi sono utilizzati mediante un conto di contabilità speciale. Il bilancio della Scuola è

predisposto dal dirigente amministrativo ed approvato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore.

4. Il controllo successivo sugli atti del Consiglio di Amministrazione e del Direttore, per i profili di carattere contabile e finanziario, è rimesso all'ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. Il regolamento contabile e finanziario della Scuola è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentito il Direttore della Scuola.

#### Art. 17

##### *(Entrate, programmazione e dotazione finanziaria della Scuola)*

1. Le entrate della Scuola, iscritte in un'unica sezione del bilancio di previsione, sono costituite:

- a) dal contributo finanziario ordinario dello Stato;
- b) dalle assegnazioni e dai contributi da parte di pubbliche amministrazioni centrali e locali per l'esecuzione di specifiche iniziative;
- c) dai contributi dell'Unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi e progetti;
- d) dai contratti stipulati con terzi pubblici e privati per la fornitura di servizi;
- e) dai ricavi ottenuti attraverso la cessione di prodotti dell'ingegno;
- f) da attività di assistenza tecnica e di formazione commissionate da Istituzioni pubbliche e private, nazionali ed estere, nonché da Organismi internazionali;
- g) da ogni altra eventuale entrata connessa alla sua attività o prevista dall'ordinamento;
- h) dall'avanzo presunto dell'esercizio precedente;
- i) dalle entrate per partite di giro.

2. La dotazione finanziaria minima della Scuola è fissata annualmente, in sede di bilancio dello Stato, in misura adeguata ad attuare i compiti istituzionali. Entro il mese di aprile di ogni anno il Direttore, in collaborazione con il dirigente amministrativo, anche al fine di consentire la determinazione di detta dotazione minima finanziaria, sottopone per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione un programma di massima delle attività della Scuola per il successivo anno di esercizio. Dopo l'approvazione il programma è trasmesso al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

3. Nel programma possono essere previste attività della Scuola, comunque rientranti nei propri fini istituzionali, da svolgersi con dotazione finanziaria ulteriore e diversa da quella minima prevista nel bilancio dello Stato, anche grazie all'accesso a fondi nazionali, comunitari ed internazionali, con eventuale partecipazione a procedure concorsuali anche in associazione con altri soggetti pubblici e privati, e a risorse finanziarie derivanti dalla vendita di servizi, da quote di iscrizione ai corsi e da altre attività generatrici di reddito, nonché derivanti da donazioni e liberalità.

4. Sono in ogni caso a carico del bilancio dello Stato gli oneri finanziari per le spese di funzionamento e di mantenimento della sede, del personale non docente della Scuola e dei docenti.

5. In caso di entrate finalizzate alla realizzazione di programmi, progetti nonché di specifiche finalità previste per legge, ove non diversamente disposto, con deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione può essere determinata una quota da destinare alle connesse esigenze di funzionamento.

**Capo V**  
**Disposizioni finali**

**Art.18**

*(Norme suppletive e comparto di contrattazione)*

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le norme del D.lg.vo 165/2001.
2. La scuola rientra nel comparto della Presidenza del Consiglio.

**Art. 19**

*(Norme transitorie)*

1. Gli organi in carica decadono dal momento di entrata in vigore del presente decreto legislativo e sono ricostituiti entro il termine di 30 giorni.

**Art. 20**

*(Diritti di proprietà intellettuale ed attività per conto terzi)*

1. Su proposta del Direttore, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sono disciplinati i diritti derivanti da opere dell'ingegno, sviluppate nello svolgimento delle attività istituzionali in base alla normativa vigente.
2. Con la medesima procedura di cui al comma 1, sono altresì definiti le modalità ed i criteri di riparto dei proventi derivanti da contratti di consulenza e convenzioni per conto terzi.

**Art. 21**

*(Abrogazioni)*

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287 è abrogato.

**Art. 21**

*(Entrata in vigore)*

1. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore a decorrere dal .....
2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**TABELLA A****Dotazione organica complessiva: 190 unità**

<b>Personale di ruolo</b>	<b>Numero unità</b>
Dirigenti I fascia	1
Dirigenti II fascia	10
Terza area CCNL Presidenza	129
Prima e seconda area CCNL Presidenzai	50
Totale	190

**RIORDINO DELLA DISCIPLINA DELLA  
SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE****RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Lo schema di decreto legislativo in esame è adottato in attuazione dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il quale prevede che al fine di realizzare un sistema unitario di interventi nel campo della formazione dei pubblici dipendenti, della riqualificazione del lavoro pubblico, dell'aumento della sua produttività, del miglioramento delle prestazioni delle pubbliche amministrazioni e della qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, della misurazione dei risultati e dei costi dell'azione pubblica, nonché della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, il Governo è delegato ad adottare, secondo le modalità e i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge n.69/2009, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo finalizzati al riordino, alla trasformazione, fusione o soppressione, anche sulla base di un confronto con le Regioni e gli enti locali interessati a salvaguardare, ove possibile, la permanenza delle sedi già presenti sul territorio al fine di garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), del Centro di formazione studi (FORMEZ) e della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) ridefinizione delle missioni e delle competenze e riordino degli organi, in base a principi di efficienza, efficacia ed economicità, anche al fine di assicurare un sistema coordinato e coerente nel settore della formazione e della reingegnerizzazione dei

processi produttivi della pubblica amministrazione centrale e delle amministrazioni locali;

b) trasformazione, fusione o soppressione degli organismi di cui al presente comma in coerenza con la ridefinizione delle competenze degli stessi ai sensi della lettera a);

c) raccordo con le altre strutture, anche di natura privatistica, operanti nel settore della formazione e dell'innovazione tecnologica;

d) riallocazione delle risorse umane e finanziarie in relazione alla riorganizzazione e alla razionalizzazione delle competenze.

L'attuale ordinamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione è contenuto nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, attuativo della legge delega di riforma 15 marzo 1997, n. 59

La riorganizzazione che in questa sede viene illustrata mira a ridefinire le funzioni della Scuola Superiore nell'ambito di un programma più ampio di fare della pubblica amministrazione una componente essenziale per competitività del sistema economico e produttivo italiano. La Scuola viene delineata come istituzione di alta formazione dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche, accentuando anche le attività in campo internazionale.

E' stata ridefinita la *governance* della Scuola per poter meglio realizzarne le attribuzioni, prevedendo oltre al Direttore e dirigente amministrativo esistenti, il Comitato di programmazione ed il Consiglio d'amministrazione.

Nello specifico si illustra, di seguito, il contenuto delle disposizioni e le modifiche di maggior rilievo:

### **Articolo 1**

Si definisce l'oggetto del provvedimento, la disposizione individua nella trasformazione e nel riordino i criteri di attuazione contenuti nella delega legislativa.

### **Articolo 2**

La Scuola mantiene la sua natura di istituzione di alta formazione posta nell'ambito e sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri; sono destinatari delle attività i dipendenti dello Stato (dirigenti e funzionari), sia per la formazione che per l'aggiornamento. La nuova SSPA provvederà alla formazione "post-laurea di eccellenza per i dipendenti pubblici", alla promozione e diffusione di criteri di efficacia e di efficienza nella pubblica amministrazione anche mediante la diffusione dell'innovazione di processo nei servizi erogati dalla pubblica amministrazione centrale, delle metodologie del controllo di gestione e dei relativi processi di valutazione, anche attraverso il coordinamento ed il sostegno di tutto il sistema della formazione nelle pubbliche amministrazioni. La SSPA promuoverà l'internazionalizzazione della pubblica amministrazione e l'interazione con le amministrazioni di altri Paesi, con le organizzazioni internazionali e sovranazionali.

### **Articolo 3**

Declina i compiti della Scuola in relazione alle attribuzioni affidatele, riassumibili in sintesi nella formazione, selezione e reclutamento e aggiornamento dei dirigenti e funzionari dello Stato, nonché dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche inviati all'estero ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera g), della legge 4 marzo 2009, n. 15.

La Scuola continua ad espletare attività di formazione in convenzione, con istituzioni diverse dall'amministrazione pubblica e con società private.

Per espletare adeguatamente la sua *mission* formativa, la Scuola mantiene la sua attività di ricerca, analisi, documentazione e pubblicazione finalizzata al perseguimento

dell'eccellenza nell'attività di formazione, occupandosi anche della metodologia e dei criteri di valutazione della formazione offerta alle pubbliche amministrazioni da istituzioni pubbliche e private. Si attribuisce, inoltre, alla Scuola il potere di rilasciare titoli di *master* di alta qualificazione.

I profili di maggiore sviluppo internazionale delle attività sono declinati attraverso la cura dei rapporti con gli organismi e le strutture di formazione similari di altri Paesi lo scambio di funzionari, anche ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché attività di formazione diretta a funzionari di altri Paesi.

#### **Articolo 4**

Individua gli organi della Scuola prevedendo, rispetto alla normativa in vigore, il Comitato di programmazione in luogo del Comitato di indirizzo ed il Consiglio di amministrazione in luogo del Comitato operativo. Mantengono il loro ruolo il direttore della Scuola ed il dirigente amministrativo.

#### **Articolo 5**

Il Comitato di programmazione è composto, oltre che dal Direttore della Scuola, da personalità di elevato rilievo istituzionale quali il Presidente del Consiglio di Stato, il Presidente della Corte dei Conti, l'Avvocato generale dello Stato, il Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università italiane e da altri componenti di elevata professionalità nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri.

#### **Articolo 6**

L'introduzione del Consiglio di amministrazione, in luogo del Comitato operativo, costituisce una modifica di particolare rilievo essendo affidata a questo organo la *governance* della Scuola. Il Consiglio provvede all'approvazione del programma annuale della Scuola, degli atti di bilancio e degli altri provvedimenti organizzativi. E' composto, oltre che dal Direttore, dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Capo del Dipartimento della Funzione pubblica, dal Capo del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica, da due rappresentanti nominati dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e da un rappresentante nominato dal Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca.

#### **Articolo 7**

La figura del direttore della Scuola non ha subito modifiche; è stata mantenuta la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, la durata prevista in quattro anni, le categorie dei soggetti tra le quali il direttore può essere scelto, nonché le funzioni.

Di rilievo al comma 4, la previsione di un Comitato scientifico consultivo, precedentemente non previsto il quale ha assorbito parte delle funzioni del preesistente Comitato operativo presieduto dal direttore della Scuola, composto da rappresentanti di altre Scuole nazionali ed internazionali, pubbliche e private e da alti dirigenti delle amministrazioni pubbliche.

#### **Articolo 8**

Anche il dirigente amministrativo organo della Scuola e titolare del centro di responsabilità amministrativa e contabile, non muta le proprie caratteristiche, se non nel procedimento di nomina, ove si prevede che sia nominato sentito il direttore della Scuola e non più su proposta del Direttore della Scuola.

#### **Articolo 9**

Anche i responsabili di settore mantengono le analoghe caratteristiche previste dalla normativa previgente.

Si tratta di dirigenti o docenti universitari che attuano le specifiche direttive del direttore per il coordinamento tecnico-operativo del settore loro affidato.

#### **Articolo 10**

In merito alla disciplina dei docenti della Scuola, si evidenzia che la loro chiamata avviene previo espletamento di procedura concorsuale.

#### **Articolo 11**

La disposizione prevede che la Scuola può avvalersi di consulenti esterni, di professionalità e competenze utili allo svolgimento delle sue attività istituzionali, anche di supporto alla didattica ed alla ricerca con incarichi conferiti dal Direttore della Scuola, sentito il Direttore amministrativo.

#### **Articolo 12**

L'articolazione periferica della Scuola appare assolutamente immutata, prevedendo una sede centrale e le sedi periferiche esistenti al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo; ciò è stato previsto anche in ossequio a quanto previsto nella norma di delega (art. 24, comma 1), ove si dispone la salvaguardia delle sedi già presenti. L'eventuale mutamento delle sedi avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione o innovazione.

Ad ogni sede periferica è assegnato un dirigente che assicura il funzionamento della struttura ed il regolare andamento dell'attività gestionale e didattico-formativa. L'incarico di dirigente di una sede periferica può essere affidato a dirigenti assegnati alla Scuola dalla Presidenza del Consiglio, ma anche ad altri dirigenti dello Stato

#### **Articolo 13**

Prevedere la dotazione organica fa riferimento alla Tabella A con la quale viene disposta una riduzione dell'organico fissato nell'analogha tabella allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 1995, n. 207 ove si prevedevano 331 unità con una riduzione di 141 unità. Tale dotazione organica terrà conto del piano annuale.

La disposizione prevede altresì che il direttore ed i responsabili di settore se dipendenti pubblici sono posti in posizione di comando, fuori ruolo o aspettativa.

#### **Articolo 14**

La disposizione prevede un incremento del trattamento economico del direttore e dei responsabili di settore, laddove questi ultimi siano estranei all'amministrazione; per il loro trattamento economico si fa riferimento alla disciplina contrattuale.

#### **Articolo 15**

La disposizione prevede che i dipendenti della Scuola conformano la propria condotta ai codici di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e alle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro.

#### **Articolo 16**

Si disciplina la fonte amministrativa per la normativa secondaria di organizzazione della Scuola. Tale organizzazione avviene con delibere del direttore approvate dal Presidente

del Consiglio dei ministri o dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Con tali delibere si disciplina l'organizzazione interna della Scuola le modalità di attribuzione degli incarichi di insegnamento e ricerca e i relativi compensi. La Scuola ha autonomia amministrativa e contabile ed i relativi atti sono soggetti al controllo dell'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine è anche previsto un regolamento di contabilità approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

#### **Articolo 17**

In virtù dell'autonomia delle entrate la disposizione declina le possibili entrate della Scuola riassumibili nel contributo dello Stato, nelle entrate da convenzione e in altre forme di entrate che sono consentite alla Scuola per la specifica funzione che esercita. Al funzionamento della Scuola sono destinati essenzialmente le risorse provenienti dal Bilancio dello Stato. Le altre entrate sono destinate all'incremento delle attività didattiche e di ricerca.

#### **Articolo 18**

Si prevede che la Scuola rientri nel comparto della Presidenza del Consiglio e che ad essa si applichi il decreto legislativo n. 165 del 2001.

#### **Articolo 19**

Si dispone la decadenza degli organi in carica all'entrata in vigore del presente decreto legislativo e la loro ricostituzione entro trenta giorni.

#### **Articolo 20**

Eventuali diritti derivanti da opere dell'ingegno, sviluppate nello svolgimento delle attività istituzionali e le modalità ed i criteri di riparto dei proventi derivanti da contratti di consulenza e convenzioni per conto terzi sono disciplinate con le delibere, che come detto costituiscono la normativa interna della Scuola.

#### **Articolo 21**

Sono ivi contenute le abrogazioni effettuate in forma espressa.

#### **Articolo 22**

Disciplina l'entrata in vigore.

Il testo è integrato dalla tabella della dotazione organica complessiva del personale di ruolo presso la Scuola, articolata per livelli dirigenziali e non.

### **RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA**

Trattandosi di decreto legislativo per il quale la legge delega non prevede specifica copertura il testo non presenta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Nello specifico si segnala:

Per gli organi della *governance* (Comitato di programmazione e Consiglio di amministrazione) non vi sono oneri né alcun tipo di spese ivi compresi compensi o gettoni di presenza. Analogamente accade per il Comitato tecnico scientifico, organo consultivo è previsto (articolo 7, comma 4).

Il direttore e il dirigente amministrativo mantengono le loro caratteristiche come già previste nella legislazione vigente (d.lgs. n. 287 del 1999).

Per quanto riguarda il personale la tabella A allegata prevede una riduzione dell'organico fissato nell'analoga tabella allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 1995, n. 207 ove si prevedevano 331 unità con una riduzione di 141 unità.

## **RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA**

### **1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto**

#### *a) Analisi del quadro normativo e dell'impatto delle norme proposte sulla legislazione vigente*

Lo schema di decreto legislativo in esame è adottato in attuazione dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e abroga, sostituendolo il vigente decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287 che disciplina la Scuola. Si tratta di fonti di pari rango e non sono previste né forme di delegificazione né di rilegificazione. L'abrogazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287 non è integrale in quanto nello stesso testo normativo sono previste norme di disciplina di altre scuole pubbliche e, segnatamente la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno e della Scuola dell'economia e delle finanze. Tuttavia si è preferito operare con un nuovo testo di decreto legislativo, onde evitare l'uso eccessivo della tecnica della novella.

#### *b) Necessità dell'intervento normativo*

Il presente schema di disegno legislativo trova la sua origine nell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69, i cui principi di delega sono tuttora vigenti essendone prevista la scadenza il 18 giugno 2010.

#### *c) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario*

Lo schema di provvedimento non presenta profili di impatto con la normativa comunitaria

#### *d) Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie e a statuto speciale*

Lo schema di decreto legislativo attribuisce alla Scuola superiore attività di formazione, selezione e reclutamento dei dirigenti e funzionari dello Stato in base alla legislazione vigente. In ossequio all'articolo 6, comma 2, lettera g), della legge 4 marzo 2009, n. 15 la Scuola svolge anche attività di formazione all'estero per incarichi dirigenziali di livello generale.

La formazione di personale regionale e degli enti locali è meramente eventuale e comunque può essere svolta solo su convenzione.

Non sussiste violazione competenze costituzionali delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

### **2. Valutazione dell'impatto amministrativo**

#### *a) Ricognizione degli obiettivi del progetto e analisi dei mezzi e dei tempi individuati per il loro perseguimento*

Lo schema normativo riorganizza la Scuola superiore della pubblica amministrazione modificando per quanto attiene il profilo amministrativo, gli organi di governance dell'amministrazione.

Sono previsti atti amministrativi di attuazione delle disposizioni citate tra i quali decreti del Presidente del Consiglio o del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nonché delibere del direttore della Scuola, che non richiedono mezzi finanziari per essere adottati

*b) Valutazione dell'esistenza di oneri organizzativi a carico delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione alla loro ripartizione fra strutture centrali e periferiche dello Stato, regioni ed enti locali*

Non ci sono di oneri organizzativi a carico delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione alla loro ripartizione fra strutture centrali e periferiche dello Stato, regioni ed enti locali.

*c) Valutazione dell'eventuale previsione della creazione di nuove strutture amministrative e del coordinamento con le strutture esistenti*

Non sono previste nuove strutture amministrative e non esistono problemi di coordinamento tra uffici.

*d) Verifica dell'esistenza, a carico dei cittadini e delle imprese, di oneri finanziari, organizzativi ed adempimenti burocratici*

Non sono previsti oneri a carico dei cittadini e delle imprese, né oneri finanziari, organizzativi ed adempimenti burocratici.

### **3. Elementi di drafting normativo**

*a) Individuazione di nuove definizioni normative introdotte nel testo*

Il testo di decreto legislativo non introduce nuove definizioni normative

*b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi citati con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi*

Nello schema di decreto legislativo in esame sono citate innanzitutto l'analogo decreto legislativo di disciplina della Scuola n. 287 del 1999, modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 381.

Sono stati inoltre effettuati rinvii esterni 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e all'articolo 6, comma 2, lettera g), della legge 4 marzo 2009, n. 15, norma recenti che non hanno subito modificazioni ed una serie di rinvii al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

E' stato inoltre effettuato un rinvio all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 già contenuto nella normativa di disciplina della Scuola

I riferimenti sono stati tutti effettuati con riferimento alla normativa vigente.

*c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti*

Non sono state effettuate novelle di alcun tipo.

*d) Valutazione dell'opportunità di prevedere la delega per la redazione di un testo unico nella materia oggetto del progetto*

Non si ravvisa l'opportunità di procedere alla redazione di un testo unico sulla materia Scuola superiore.

*e) Individuazione di eventuali effetti abrogativi impliciti di disposizioni e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo*

Le abrogazioni sono state fatte tutte in forma esplicita.

*f) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento; verifica delle linee prevalenti di giurisprudenza costituzionale in materia o di eventuali giudizi di costituzionalità in corso*

Non ci sono al momento progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento. Non ci sono mai state pronunce della Corte costituzionale sul tema, né sussistono giudizi di costituzionalità in corso.